



**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino

REGOLAMENTO

Interventi per l'inclusione lavorativa di adulti con disagio sociale

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina caratteristiche, criteri, requisiti dei beneficiari e modalità attuative degli interventi volti a promuovere l'inclusione lavorativa dei cittadini adulti in condizioni di disagio sociale o a rischio di esclusione.

Gli interventi sono costituiti da contratti individuali di lavoro a tempo determinato e parziale stipulati da cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di cittadini a rischio di esclusione sociale ed economica.

Le attività previste consistono in lavori di pubblica utilità quali interventi di pulizia stradale e di spazi esterni, manutenzione del verde pubblico, pulizia uffici pubblici, sorveglianza di attraversamenti pedonali etc.

La finalità del servizio è di destinare alle persone che versano in situazioni di difficoltà e vulnerabilità sociale la opportunità di saggiare le proprie abilità e capacità spendibili nel mercato del lavoro, incentivare la formazione professionale, valorizzare le risorse personali, migliorare competenze ed abilità nella prospettiva della OCCUPABILITA', incentivare autonomia e resilienza delle persone e dei loro nuclei familiari, garantire forme di integrazione e sostegno al reddito a coloro che versano in condizioni di indigenza.

ART. 2

Enti proponenti

Gli enti che possono proporre progetti di intervento sono i Comuni dell'Ambito territoriale A 01 e precisamente i Comuni di: Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montecalvo, Montaguto, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Vallata, Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella; Trevico, Vallesaccarda, Grottaminarda, Flumeri, Frigento, Melito Irpino, Sturno, Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Mirabella Eclano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi.

Art. 3

Comunicazione

Il presente regolamento, il piano degli interventi ed il percorso attuativo del servizio di inclusione lavorativa dei cittadini adulti in condizioni di disagio sociale è comunicato ai Comuni dell'ambito territoriale A1.

ART. 4

Cittadini beneficiari

Sono destinatari degli interventi di inclusione lavorativa i cittadini adulti in condizioni di disagio sociale e/o a rischio di esclusione che rientrano nei seguenti profili:

- Stato di povertà
- Disabilità

- Detenzione
- Dipendenza da alcool, sostanze e/o ludopatie.
- Donne sole con figli.

I beneficiari degli interventi dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Cittadini UE, uomini e donne, di età non inferiore a 18 anni e che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia
- Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale A01
- Se cittadini extracomunitari essere in possesso di carta/permesso di soggiorno
- A rischio di esclusione sociale per mancanza di lavoro e compresente condizione di disagio personale, economica e familiare.

Si considerano prive di lavoro le persone inoccupate, disoccupate, in cassa integrazione o mobilità.

Hanno accesso agli interventi le persone in carico ai Servizi specifici e/o specialistici (ad esempio Sert, UOSM, UEPE, CAV etc.).

Sono esclusi coloro che inseriti in altri progetti lavorativi o che abbiano commesso grave negligenza nell'esecuzione di prestazioni loro affidate in analoghi progetti di rilevanza sociale.

Art. 5

Proposte progettuali e modalità attuative degli interventi.

I Comuni dell'Ambito territoriale A 01 potranno proporre progetti finalizzati a promuovere l'integrazione lavorativa di cittadini adulti in condizioni di disagio o a rischio di esclusione sociale e povertà.

Le proposte progettuali dovranno riguardare l'attuazione di lavori di pubblica utilità costituiti da servizi di pulizia stradale e di spazi esterni, manutenzione del verde pubblico, pulizia uffici pubblici, sorveglianza di attraversamenti pedonali etc. mediante instaurazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato e parziale nella gestione del soggetto attuatore individuato con procedura ai sensi del D.lgs. 50/2016.

L'entità economica relativa al finanziamento delle attività progettuali proposte dai comuni non potrà eccedere l'importo derivante dall'applicazione della formula sotto riportata:

$$A / B \times C = \text{importo proposta progettuale ammissibile}$$

A= stanziamento complessivo dell'Intervento annualità 2016/2018

B= numero complessivo di residenti nei comuni dell'ambito territoriale A1

C= numero di residenti nel Comune che propone il progetto.

Nel caso in cui i Comuni proponenti intendessero estendere la durata degli interventi e/o il numero dei beneficiari eccedendo i limiti dello stanziamento finanziario ordinariamente previsto dal presente bando gli stessi potranno richiedere di implementare il progetto proposto provvedendo all'impiego aggiuntivo di risorse fuori FUA stipulando a questo fine apposito contratto di servizio regolante termini, modalità ed impegni finanziari per l'estensione degli interventi di inclusione sociale e lavorativa proposti.

Limitatamente ai Comuni con popolazione residente inferiore a 1500 abitanti è ammessa la possibilità, ferme restando l'applicazione della medesima disciplina prevista dal presente bando per la presentazione dei progetti e la loro ammissibilità, di avvalersi, in modalità residuale, dell'utilizzo dell'istituto del lavoro accessorio (Voucher) nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di ammissibilità e regolamentazione previste dal Decreto Legge n. 25/17.

Qualora i Comuni di cui al precedente comma ritenessero di avvalersi, in modalità residuale, dell'utilizzo dell'istituto del lavoro accessorio, gli stessi dovranno provvedere autonomamente ad acquisire autonomamente i Voucher nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di ammissibilità e regolamentazione previste dal Decreto Legge n. 25/17, trasmettendo all'ambito territoriale gli atti di rendiconto degli interventi effettuati.

Art. 6

Qualificazione degli interventi di inclusione lavorativa

L'amministrazione, per l'attuazione delle proposte progettuali di inclusione lavorativa presentate dai Comuni, entro i limiti delle risorse preventivate per il finanziamento degli stessi, previa atto di determinazione delle proposte progettuali ammesse, assegnerà all'operatore economico aggiudicatario della procedura pubblica esperita ai sensi del D.lgs. 50/2016, specifico mandato per la esecuzione degli interventi.

Gli interventi di inclusione che il gestore ha l'onere di eseguire sono costituiti dalla stipulazione ed esecuzione di contratti individuali di lavoro tempo determinato e parziale che prevedano l'inserimento/ospitalità lavorativa di cittadini adulti in condizioni di disagio sociale, entro il numero previsto dai progetti proposti dai Comuni, nel rispetto del capitolato d'oneri sottoscritto per l'aggiudicazione della procedura di gara e del CCNL delle cooperative sociali, per la realizzazione di lavori di pubblica utilità.

Art. 7

Quantitativo economico – dote lavoro.

La dote lavoro ovvero, il quantitativo economico assegnato dall'amministrazione per unità di contratto che l'ente attuatore avrà l'onere di stipulare i fini dell'inserimento/ospitalità lavorativa dei cittadini beneficiari degli interventi di inclusione previsti dal presente regolamento è costituito da EURO 876.00.

L'importo relativo alla dote lavoro sopra individuata dovrà essere esclusivamente ed interamente impiegato dall'ente attuatore al fine di corrispondere il trattamento giuridico, retributivo, contributivo assistenziale e di ogni altro onere diretto ed indiretto dovuto per l'esecuzione degli interventi di inclusione lavorativa.

La dote lavoro sarà utilizzata per l'inserimento/ospitalità lavorativi dei cittadini beneficiari mediante somministrazione di contratti individuali di lavoro tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali, per 4 ore lavorative giornaliere, della durata di mesi 1 con applicazione della tariffa aziendale oraria comprensiva di retribuzione ed ogni altro onere previsto dal CCNL delle cooperative sociali Livello B1 – addetto alla pulizia, sorveglianza ed assolvimento di commissioni generiche di Euro 16,34.

Art. 8 Accesso al beneficio

Per accedere al beneficio i cittadini richiedenti dovranno presentare apposita istanza agli Uffici dei Comuni proponenti il servizio, secondo le modalità individuate che i predetti enti locali individueranno.

Il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento e produrre l'attestazione ISEE corrispondente alla prestazione sociale agevolata richiesta.

La mancata produzione dell'attestazione ISEE costituisce motivo di esclusione della richiesta.

L'attività istruttoria della richiesta e l'accertamento dei requisiti per l'accesso al beneficio saranno condotti dal servizio sociale competente alle attività di presa in carico del cittadino mediante immissione dei dati nell'ambito del Sistema Informativo Sociale.

Il documento estratto darà attestazione dei requisiti di ammissibilità della domanda, della effettiva situazione di disagio sociale del richiedente e/o del suo nucleo familiare, della indicazione della attività lavorativa corrispondente alle capacità ed alle attitudini personali del richiedente.

Le attività di presa in carico sociale del cittadino sono attuate dal responsabile locale del servizio sociale nell'ambito del Sistema Sociale Informativo.

Art. 9 Individuazione dei beneficiari

Il responsabile locale del servizio sociale trasmetterà il documento estratto dal Sistema Informativo recante la attestazione di ammissibilità della domanda, della effettiva situazione di disagio sociale del richiedente e/o del suo nucleo familiare e la indicazione relativa alla attività lavorativa corrispondente alle capacità ed alle attitudini personali del richiedente agli Uffici comunali competenti.

Le richieste trasmesse saranno vagliate da un organo tecnico collegiale localmente designato dal Comune proponente ai fini dell'esame delle domande.

Il Comune, sulla base del progetto di Inclusione sociale e lavorativa proposto all'Ambito territoriale A1, nel rispetto della disciplina prevista dal presente atto, in ragione della valutazione tecnica effettuata dall'organo tecnico localmente designato, adotterà l'atto di individuazione dei cittadini beneficiari degli interventi di inclusione lavorativa.

Art. 10 Progetti personalizzati di inclusione lavorativa

Conseguentemente all'adozione dell'atto di individuazione dei beneficiari l'ente locale proponente trasmetterà all'Ambito territoriale A1 l'elenco dei cittadini ammessi al servizio di inclusione sociale e lavorativa.

In corrispondenza di ciascun beneficiario il responsabile locale del servizio sociale provvederà a redigere e trasmettere, avvalendosi delle funzionalità del Sistema Informativo, ai fini della valutazione della EM competente il Progetto Personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del cittadino.

Art. 11 Equipe multi dimensionale di valutazione

I progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa del cittadino saranno proposti alla valutazione della Equipe multi dimensionale.

La Equipe multi dimensionale è costituita:

1. Dal responsabile locale del servizio sociale che ordinariamente coincide con il case manager individuato per l'attuazione del progetto personalizzato
2. Dal Responsabile istruttorio del procedimento e della gestione tecnica relativi al Servizio di inclusione lavorativa
3. Dal coordinatore o dal tutor individuato dell'operatore gestore degli interventi di inclusione lavorativa.

Qualora il cittadino beneficiario degli interventi risultasse interessato a problematiche di rilevanza sanitaria e/o di altra natura (ad esempio detenzione) prenderanno parte alla valutazione EM anche i responsabili dei Servizi specialistici competenti (ad esempio Sert, UOSM, UEPE, servizi di riabilitazione etc.).

La Equipe multi dimensionale accerta le condizioni di uniformità e fattibilità del progetto personalizzato.

L'esito della valutazione condotta in EM è comunicato dal Responsabile istruttorio del procedimento e della gestione tecnica del Servizio di inclusione lavorativa al funzionario responsabile della emanazione degli atti finali del procedimento.

Art. 12

Ammissione al servizio dei beneficiari

Sulla scorta delle indicazioni trasmesse da parte del Responsabile istruttorio degli atti e della gestione tecnica del Servizio sono emanati dal funzionario responsabile gli atti finali di ammissione del cittadino al beneficio degli interventi di inclusione lavorativa.

La comunicazione relativa ai beneficiari ammessi al servizio è trasmessa al responsabile dell'operatore gestore del servizio.

Art. 13

Operatore gestore degli interventi

Nelle more dello svolgimento delle procedure relative all' Avviso pubblico "Inclusione lavorativa per adulti con disagio sociale "rivolto ai Comuni dell'ambito territoriale A1, l'amministrazione provvederà ad individuare l'operatore economico gestore del servizio mediante procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

L'ente gestore selezionato, per il biennio 2017/2018, assicurerà gli interventi di inclusione lavorativa a vantaggio dei cittadini in condizioni di vulnerabilità sociale mediante la somministrazione di contratti individuali di inserimento lavorativo a tempo determinato e parziale per 12 ore settimanali per 4 ore di lavoro giornaliera della durata di mesi 1 con applicazione della tariffa aziendale oraria comprensiva di retribuzione ed ogni altro onere previsto dal CCNL delle cooperative sociali Livello B1 – addetto alla pulizia, sorveglianza ed assolvimento di commissioni generiche di Euro 16,34.

Art. 14

Attuazione degli interventi

L'amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'operatore gestore degli interventi l'elenco dei cittadini beneficiari ammessi al servizio.

Il gestore provvederà a dare attuazione ai Progetti personalizzati licenziati dalla EM competente nei termini e con le modalità previste dalle condizioni di aggiudicazione del servizio mediante la somministrazione dei contratti individuali di inserimento lavorativo a tempo determinato e parziale stipulati a beneficio dei cittadini ammessi al servizio.

Le attività previste dai contratti individuali di inserimento lavorativo saranno costituite da lavori di pubblica utilità quali interventi di pulizia stradale e di spazi esterni, manutenzione del verde pubblico, pulizia uffici pubblici, sorveglianza di attraversamenti pedonali etc.

L'operatore gestore del servizio garantirà l'esecuzione di ogni obbligo previsto dalle condizioni contrattuali di aggiudicazione del servizio.

In particolare il gestore degli interventi assicurerà a beneficio dei cittadini ammessi al servizio le prestazioni del tutoraggio e protezione sociale previste dal contratto regolante l'esecuzione del servizio.

L'ente gestore garantirà che le prestazioni lavorative rese dai cittadini beneficiari del servizio vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo ai beneficiari degli interventi adeguata informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in gli stessi prestano opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività svolta.

L'operatore gestore del servizio garantirà ai cittadini beneficiari degli interventi di inserimento lavorativo il trattamento giuridico e retributivo previsto dal CCNL e darà esecuzione di ogni altro obbligo od adempimento previsto dalla legge e dai regolamenti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale.

Art. 15

Oneri dell'operatore gestore del servizio

L'operatore gestore degli interventi di inclusione lavorativa resi a beneficio dei cittadini adulti in condizioni di disagio sociale e/o a rischio di esclusione garantirà:

1. Di fornire all'amministrazione completo, continuo ed uniforme aggiornamento riguardo agli interventi in corso di attuazione.
2. Di fornire immediata informazione al servizio sociale competente riguardo ai risultati relativi ai progetti personalizzati in attuazione segnalando, nello specifico, con immediatezza gli elementi di criticità che dovessero eventualmente palesarsi
3. Di attenersi scrupolosamente ai Progetti personalizzati definiti dalle EEMM competenti
4. Di rispettare la normativa a tutela della privacy dei cittadini beneficiari degli interventi.

L'operatore gestore avrà accesso al Sistema informativo sociale ed assumerà l'onere di eseguire l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi consentendo all'amministrazione di monitorare e rendicontare in tempo reale le attività regolarmente eseguite.

Il gestore solleverà espressamente l'amministrazione aggiudicatrice ed i Comuni dell'ambito territoriale A1 da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva derivante da danni, infortuni od inconveniente rinveniente o riconducibile alla esecuzione delle attività disciplinate dal presente atto.

Art. 16

Oneri dell'ambito territoriale

L'amministrazione dell'ambito territoriale A1 assicurerà:

- Le prestazioni del servizio sociale professionale
- Le prestazioni del personale tecnico e specialistico incaricato della gestione del servizio
- Le attività di organizzazione e coordinamento delle EEMM
- Le attività della stazione appaltante
- Le attività del servizio contabile e finanziario
- Le utilità e funzionalità del Sistema Informativo Sociale
- L'esercizio delle funzioni esercitate dal personale direttivo ed amministrativo.

L'ambito territoriale avrà l'onere di istituire apposito servizio di intermediazione culturale e lavorativa a supporto delle attività previste per l'inclusione lavorativa dei cittadini adulti in condizioni di disagio sociale.

Art. 17

Oneri dei Comuni proponenti

I Comuni proponenti i Progetti locali di inclusione lavorativa dei cittadini adulti in condizioni di disagio sociale e/o a rischio di esclusione agiranno in osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

In particolare gli stessi assicureranno il rispetto delle disposizioni previste dalla LR. 11/2007 disciplinante le responsabilità la partecipazione finanziaria relativi alla gestione del Fondo Unico d' Ambito - FUA.

I comuni proponenti agiranno nel rispetto delle disposizioni previste dall' Avviso pubblico della "Inclusione lavorativa per adulti con disagio sociale" emanato da questa amministrazione giusto atto di determinazione n. 363 del 09/11/2017.

I Comuni avranno accesso al Sistema informativo sociale e si avvarranno delle funzionalità relative al monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e dei risultati attesi.

Art. 18

Oneri dei beneficiari

Gli utenti destinatari degli interventi di inclusione lavorativa sono tenuti a:

- svolgere personalmente le prestazioni e le mansioni assegnate all'atto della stipulazione dei contratti individuali di inserimento lavorativo a tempo determinato e parziale
- svolgere con impegno personale l'attività lavorativa senza mai avvalersi di sostituti, neppure marginalmente;
- sottoscrivere il foglio presenze lavorative, controfirmato dal responsabile dello operatore gestore /datore di lavoro attestante lo svolgimento del servizio nel rispetto degli orari fissati dal contratto di lavoro sottoscritto;
- attenersi alle disposizioni impartite dal responsabile case manager individuato per l'attuazione del progetto personalizzato ai fini del buon esito dello stesso;

- comunicare immediatamente all'Assistente sociale referente eventuali inconvenienti che costituiscano impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- comunicare al Responsabile dell'operatore gestore – datore di lavoro eventuali assenze dal servizio presentando in caso di malattia il certificato medico entro il terzo giorno di assenza
- collaborare con il Servizio Sociale ed il personale dell'ente locale per la realizzazione delle attività previste dal progetto individualizzato

Art. 19

Revoca e rinuncia

L'Ambito territoriale potrà revocare o sospendere in qualsiasi momento gli interventi previsti e disciplinati dal presente atto per ragioni di pubblica sicurezza o allarme sociale.

Inoltre l'amministrazione ha facoltà di revocare o sospendere l'erogazione degli interventi nei seguenti casi:

- grave inosservanza degli obblighi contrattuali da parte dell'operatore gestore e/o dei cittadini destinatari degli interventi di inserimento lavorativo;
- comportamenti negligenti o fraudolenti da parte dei cittadini destinatari degli interventi e/o inadempienza dei beneficiari riguardo alle previsioni stabilite dal progetto personalizzato di inclusione
- rifiuto opposto dal beneficiario di iniziare o dare prosecuzione alle attività previste dal contratto di inserimento lavorativo autorizzato.

L'Ambito territoriale potrà altresì revocare l'affidamento del servizio nell'eventualità della perdita dei requisiti oppure, di gravi inadempienze contrattuali da parte dell'operatore economico gestore degli interventi.

L'affidamento potrà essere del pari revocato nel caso in cui l'operatore gestore degli interventi dovesse incorrere in gravi violazioni debitamente accertate degli obblighi previsti dalla in materia di sicurezza sul lavoro, previdenza e assistenza o relative al pagamento di imposte e tasse.

Gli interventi di inclusione lavorativa in corso di attuazione potranno concludersi prima del termine previsto qualora il beneficiario dovesse recedere anticipatamente dal contratto di inserimento lavorativo in precedenza sottoscritto. La rinuncia e/o le dimissioni del beneficiario devono essere necessariamente comunicate in forma scritta.

In tutte le ipotesi di interruzione o revoca prematura del contratto la retribuzione spettante al beneficiario degli interventi di inserimento lavorativo sarà commisurato alle prestazioni di servizio effettivamente e regolarmente effettuate.

Art. 20

Durata degli interventi

La durata degli interventi di inclusione lavorativa è stabilita in mesi 14 decorrenti dalla trasmissione dello Avviso pubblico "Inclusione lavorativa per adulti con disagio sociale" ed avrà efficacia per la durata del PSR 2016/2018 fino al termine conclusivo del 31 dicembre 2018.

I contatti individuali di inserimento lavorativo a tempo determinato e parziale, per 4 ore giornaliere in giorni feriali, avranno la durata di mesi 1.

La durata dei contratti di inserimento lavorativo potrà essere ulteriormente prolungata di mesi 1 qualora la EM competente disponga la prosecuzione della durata del Progetto personalizzato di inclusione lavorativa disposto a vantaggio del medesimo cittadino beneficiario dell'intervento.

La prosecuzione dell'intervento è in tutti i casi subordinata alle caratteristiche dei progetti proposti dai Comuni ed agli impegni finanziari assunti dai medesimi.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili.

Art. 22

Approvazione ed entrata in vigore

L'approvazione del presente regolamento rientra nelle attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione in quanto disciplina il funzionamento di servizi in attuazione degli indirizzi di programmazione precedentemente adottati dall'Assemblea consortile.

Lo stesso sarà in vigore dalla data di efficacia della Deliberazione del CDA n. 61 del 06/11/2017.